

## **STATUTO**

### **GESAS SERVICE COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASSANO MAGNAGO VA VIA A.  
COSTA 14

Numero REA: VA - 361259

Codice fiscale: 03558180125

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-10-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

- 1 -

Allegato "A" all'atto nn. 18.669/8.482 di repertorio  
STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata  
**"GESAS SERVICE Cooperativa Sociale"**

Art. 2

SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di Cassano Magnago (VA).  
Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali,  
succursali, agenzie nei modi e termini di legge.  
Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello  
stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro  
rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di  
legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le  
indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata,  
ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova  
dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi previsti  
dalla legge.

Art. 4

DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31  
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere  
prorogata o sciolta anticipatamente con delibera  
dell'assemblea dei soci.

Art. 5

NORME APPLICABILI

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in  
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili  
con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la  
cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni  
della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni,  
relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale  
è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai  
sensi dell'articolo 10 comma 8 del dlgs 4 dicembre 1997 n.  
460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le  
norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del  
Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla  
società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una  
modifica nei parametri previsti dall'art. 2519 comma 2 del  
codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della

- 2 -

cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

**Art. 6**

**DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art.2520 comma 2 del Codice Civile, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e minori, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali e socio-sanitari possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

**Art. 7**

**MUTUALITA'PREVALENTE**

La cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'articolo 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a

- 3 -

particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente.

**Art. 8**

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE  
MUTUALISTICA**

Gli amministratori ed i sindaci se nominati documentano, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile. A tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

**Art. 9**

**OGGETTO SOCIALE**

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e degli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio di trasporto infermi, malati e personale sanitario, a mezzo di autolettighe e di qualsiasi altro mezzo di trasporto (terrestre, marittimo, aereo);
- la promozione corsi formativi di personale qualificato per le prestazioni dei servizi di cui sopra, ed informativi per la popolazione, nonché l'organizzazione di seminari e convegni in materia di prevenzione ed assistenza ai malati e agli infermi o comunque a carattere scientifico, informativo e di promozione della cultura e dell'arte;
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza

- 4 -

domiciliare semplice o integrata, infermieristica, fisioterapica e sanitaria, di attività a ciclo diurno e diurno residenziali o semi residenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, delle famiglie in difficoltà, degli infermi, delle persone bisognose, di tossicodipendenti e delle altre persone svantaggiate;

- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative. In relazione a dette attività la cooperativa potrà effettuare il trasporto di organi atti al trapianto ed emoderivati;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme e bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgono la propria attività nei settori suindicati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., agire in regime di accreditamento o convenzioni, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà:

- Svolgere, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (quest'ultima non nei

- 5 -

confronti del pubblico), utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali. Nell'ambito di cui e' compreso lo svuotamento di cantine e/o archivi e lo smaltimento dei beni in essi contenuti in quanto strumentale alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare previa iscrizione all'albo gestori ambientali;

- Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;

- Svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera;

- Svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;

- Svolgere attività di finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, promuovere ed aderire a Consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà, inoltre emettere strumenti finanziari non partecipativi ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' procedere alla raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nelle forme del prestito sociale e nelle altre forme consentite dalla legge.

#### Art 10

##### REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- \* le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale in qualità di soci lavoratori della cooperativa precisato che ai sensi dell'art.10 della Legge 381/91 alle cooperative istituite ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.1815;

- \* le persone fisiche bisognose di intervento sociale rientranti nelle categorie previste dall'oggetto sociale in qualità di soci utenti o fruitori della cooperativa;

- \* i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.

- 6 -

381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Nel caso di cooperativa con almeno nove soci:

\* le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991 il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

Nel caso in cui il numero dei soci operatori divenga inferiore a nove gli stessi possono essere unicamente persone fisiche e pertanto non potranno essere ammessi quali soci operatori le persone giuridiche. Nel caso fossero già società delle persone giuridiche e il numero complessivo dei soci operatori si riducesse ad un numero inferiore a nove, i soci diversi dalle persone fisiche devono essere esclusi dalla cooperativa a meno che non si proceda entro il termine massimo di sei mesi alla reintegrazione del numero minimo di nove soci.

I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli art. 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

#### Art. 11

### DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto i soci lavoratori hanno nei termini sopraindicati diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno nei medesimi termini diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare, su proposta degli amministratori la ripartizione dei ristorni ai soci operatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Le modalità e i criteri di ripartizione dei ristorni sono disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

#### Art. 12

### AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

Chi desidera divenire socio operatore deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società,

- 7 -

indicando le proprie generalità e dichiarando di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 1341 del codice civile), di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa e indicando l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni nonché l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro dieci giorni; cura quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti, la relativa annotazione nel libro dei soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione dovrà, entro sessanta giorni dalla domanda dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione che deve essere motivata. L'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. La delibera dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

I compiti dell'organo amministrativo relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori non possono costituire oggetto di delega.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio d'esercizio illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 13

##### DIRITTI SOCIALI DEL SOCIO COOPERATORE

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. Nell'ambito dei diritti amministrativi spettano in particolare ai soci cooperatori:

- 8 -

- i diritti di controllo previsti dall'art. 2476 comma 2 c.c. e dal presente statuto;
- il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545 sexsiesdecies e seguenti c.c.;
- il diritto di intervento in assemblea;
- il diritto di voto in assemblea.

#### Art. 14

#### OBBLIGHI SOCIALI DEL SOCIO COOPERATORE

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dallo statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, o regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

#### Art. 15

#### QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Il capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 c.c.. Salve le eccezioni previste dalla legge il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona fisica non può essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo previsto dalla legge. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi, salvo che la cessione sia preventivamente autorizzata dagli amministratori. Conseguentemente la cessione non autorizzata non produce effetto nei confronti della società. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la quale deve indicare il nome del possibile acquirente allegando con riferimento a quest'ultimo la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. In mancanza di delibera degli amministratori decorso tale termine di sessanta giorni l'autorizzazione si intende concessa. La delibera di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata in relazione all'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione. E' fatta salva la possibilità per gli amministratori di proporre al socio che intenda alienare altro acquirente gradito.

Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma del cod. civ., qualora sia vietata la cessione della quota, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni

- 9 -

dall'ingresso del socio in società.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del C.C. e nei limiti ivi previsti acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, sequestro nè in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore finchè dura la società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 c.c.. La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

#### Art. 16

##### RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto ed in particolare:

- allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- allorchè il socio non concorra all'adozione di delibere riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni, i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative e il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente;

- ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata con avviso di ricevimento. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma della legge e del presente statuto legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532 comma 2 C.C. e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### Art. 17

##### ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società oltre che nei casi previsti dalla legge anche nei casi in cui il socio cooperatore:

- 10 -

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o in contrasto con quella sociale;
- d) non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invio e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### Art. 18

##### DECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o i legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

#### Art. 19

##### LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del rapporto sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del C.C., unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, al netto di eventuali perdite, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del C.C. mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con l'utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545 quinquies del codice civile, più in generale nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sovrapprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione si tiene conto delle perdite imputabili al capitale sociale.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c. il

- 11 -

rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### Art. 20

#### RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Ai sensi dell'art. 2536 c.c. il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato nei confronti della società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### Art.21

#### SOCI IN PROVA

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei soci cooperatori in prova, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti previsti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova e in relazione alle sue capacità e competenze la durata del periodo di formazione.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi rispetto ai soci in prova nell'instaurazione dei rapporti mutualistici con la società e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia

- 12 -

ai costi di formazione o di inserimento sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa nelle cause previste dal presente statuto ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento; si applicano per il resto le disposizioni dello statuto sull'esclusione dei soci cooperatori in quanto compatibili.

Il recesso e l'esclusione comportano dalla data della loro efficacia la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Entro il termine del periodo di prova (che non potrà superare i cinque anni) il nuovo socio che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa delibera dell'organo amministrativo che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo e purchè lo stesso avvenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova dalla società. Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 2528 c.c. nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori. Per quanto non disposto dalla legge o dallo statuto si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative statutarie relative ai soci cooperatori in quanto compatibili.

Art.22

#### **SOCI VOLONTARI**

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei

- 13 -

soci.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Per i soci volontari è esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari;
- le disposizioni sul recesso (art.2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- al fine del numero minimo dei soci richiesto dall'art. 2519 comma 2 c.c. ai fini dell'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata occorre tener conto anche dei soci volontari;
- non si applicano ai soci volontari le norme sui soci in prova;
- per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori;
- si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- della maggioranza degli amministratori riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c. non possono far parte i soci volontari.

#### Art.23

##### SOCI PERSONE GIURIDICHE

Ai soci persone giuridiche si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili, con le seguenti precisazioni:

- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;
- le disposizioni sul recesso (art.2532 c.c.) si applicano anche ai soci persone giuridiche;

- 14 -

- al fine del numero minimo dei soci richiesto dall'art. 2519 comma 2 c.c. ai fini dell'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata non si tiene conto dei soci persone giuridiche che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;
- non si applicano ai soci persone giuridiche le norme sui soci in prova;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 2522 comma 2 c.c. le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma nè possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci che devono essere tutti persone fisiche;
- le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche aventi i requisiti prescritti dall'art. 11 della legge 381/1991 previa autorizzazione degli amministratori di cui all'art. 2530 comma 1 c.c. finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti;
- si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.), fermo restando che le persone giuridiche ex art. 11 della legge 381/1991 non possono esprimere in ciascuna assemblea generale più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;
- ai fini dell'art. 2542 comma 2 c.c. e quindi della composizione della maggioranza degli amministratori della cooperativa i soci persone giuridiche non sono computate tra i soci cooperatori.

#### Art. 24

##### ELEMENTI TECNICI O AMMINISTRATIVI

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi, che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori, si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori in quanto compatibili.

#### Art. 25

##### PRESTITI SOCIALI

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie

- 15 -

nonchè l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio.

#### Art. 26

##### STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applica l'art. 2526 ultimo comma e l'art. 2483 C.C. e pertanto gli stessi possono essere offerti unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali. Contestualmente alla delibera di emissione l'organo amministrativo approva un apposito regolamento nel quale stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 C.C.;
- la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 C.C.;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 c.c. in quanto compatibile.

#### Art. 27

##### ASSEMBLEE SPECIALI

Le assemblee speciali costituite da possessori di strumenti finanziari o da particolari categorie di soci cooperatori deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale ai sensi dell'art. 2541 c.c..

In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari è costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulla materie indicate dall'art. 2541 c.c.. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritti di voto è disciplinato oltre che dall'art. 2541 c.c. dagli artt. 2417 e ss. codice civile, in quanto compatibili.

#### Art. 28

##### PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Il patrimonio della società è costituito:

- 16 -

- dal capitale sociale variabile;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve previsti dalla legge;
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della società.

Le riserve comunque costituite non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 29

##### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito, esso è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al limite fissato dalla legge. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dell'art. 2528 c.c. non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. Si applicano le previsioni degli artt. 2465, 2524 e 2438 e seguenti c.c. .

La deliberazione di aumento del capitale sociale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto ed è verbalizzata da un notaio. L'aumento del capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

#### Art. 30

- 17 -

## RIVALUTAZIONE E AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili d'esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 lett. b) c.c. .

### Art. 31

## ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

### Art. 32

## DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo:

- a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992 e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545 quinquies comma 3 c.c.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- alla remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti stabiliti dalla legge;
- alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge;
- alla distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli artt. 2514 e 2545 quinquies comma 2 c.c.;
- ad eventuale riserva facoltativa.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi.

### Art. 33

## ASSEMBLEE DEI SOCI

### 33.1 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sovrapprezzo e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;

- 18 -

- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sulle modifiche dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale;
- sull'emissione di strumenti finanziari nei casi previsti dall'art. 2545 quinquies c.c.;
- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524 comma 3 c.c.;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

### 33.2 DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono votare in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Il socio receduto, ancorchè ancora iscritto nel libro dei soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art. 2532 c.c. e del presente statuto.

### 33.3 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio cooperatore ha la facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta soltanto da altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Le deleghe non possono essere conferite ad amministratori o sindaci.

### 33.4 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora particolari esigenze

- 19 -

relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, e comunque nei casi previsti dalla legge, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnaleranno nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nè può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### 33.5 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato allo stesso modo del presidente che redige il verbale della

- 20 -

deliberazione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari.

### 33.6 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti:

- l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524 comma 3 c.c.;
- lo scioglimento anticipato della società.

E' necessario il voto favorevole di più di due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e la scissione, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e di statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

- 21 -

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è ancora stata accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto non disposto si applicano gli artt. 2479 e 2479 bis del c.c.

#### Art. 34

##### AMMINISTRATORI

##### 34.1 NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.

Gli altri amministratori possono essere anche non soci.

Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542 comma 2 del codice civile.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

##### 34.2 AMMINISTRATORI DELEGATI.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

- 22 -

Non possono essere delegati:

- \* i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e scissione;

- \* i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544 comma 1 c.c.).

Non possono essere conferite deleghe agli amministratori diversi dai soci cooperatori.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2544 comma 1 del codice civile, possono essere attribuite ad amministratori delegati, a dirigenti o dipendenti della cooperativa le decisioni meramente esecutive, relativamente all'attuazione dei rapporti mutualistici con i soci; mentre le decisioni che incidono sui suddetti rapporti mutualistici devono essere necessariamente adottate dall'organo amministrativo.

Le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, nonchè - limitatamente all'approvazione delle condizioni generali contenute nel regolamento mutualistico - dell'assemblea dei soci.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

#### 34.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

#### 34.4 COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

- 23 -

per ragioni d'ufficio.

La cooperativa può anche sottoscrivere polizze infortuni previdenziali per gli amministratori

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

#### 34.5 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

#### 34.6 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle

- 24 -

prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;

— predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;

— assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;

— propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;

— autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;

— gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

— emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi in cui non è prevista la competenza dell'assemblea dei soci;

— delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

#### 34.7 POTERI DI AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE DEI SOCI.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e quindi di competenza dell'assemblea:

— l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;

— l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

— le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

— la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio,

- 25 -

convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

#### 34.8 POTERI DI RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

#### Art. 35

#### CONTROLLI

#### 35.1 COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.

Il collegio sindacale deve essere nominato nei casi previsti dalla legge (art. 2543 e 2477 del c.c.). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i Sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

I poteri e i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del c.c.; in particolare il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale e la retribuzione dei sindaci valgono le norme di legge.

#### 35.2 CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI E DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI.

Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto individuale di ottenere dagli amministratori, previa richiesta scritta e con congruo preavviso notizie sull'andamento degli affari sociali nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, escluse le scritture contabili della società e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

- 26 -

I diritti come sopra individuati spettano anche al socio receduto o escluso, nei limiti in cui ciò sia necessario al fine di acquisire gli elementi necessari per individuare il valore della quota che deve essergli liquidata.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'art. 2541 c.c. di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale e delle assemblee speciali e di ottenerne estratti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

#### Art. 36

##### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e 2545-novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

#### Art. 37

##### CONCILIAZIONE E ARBITRATO

###### 37.1 CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa ed iscritto nell'apposito registro e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione nei limiti consentiti dalla legge anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto non disposto, gli artt. 38 e seguenti

- 27 -

del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa ed aspiranti soci nè a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

#### **37.2 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.**

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili in arbitri le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti o quelle tra i soci cooperatori aventi il medesimo oggetto nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dal Presidente del Registro delle Imprese territorialmente competente in relazione alla sede della società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle

- 28 -

controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, nè a quelle con i soci cooperatori che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Art. 38

#### NORME FINALI

##### 38.1 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

##### 38.2 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

A seguito dello scioglimento della società il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n.59/1992 e dall'art. 2545 quinquies comma 3 lettera b) c.c.;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c. mediante utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari che non siano soci cooperatori, delle eventuali riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi

- 29 -

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  
cooperazione.

IN ORIGINALE FIRMATO

FABIO MALTARELLO

BARBARA NEGRINI

COLOMBO ELISABETTA

RAMPAZZO NICOLETTA NADIA

MICHELE PAIOTTA

SERGIO LUONI NOTAIO.

Registrato a Varese in data 06 ottobre 2016 al n. 27833 serie 1T, esatti euro 200,00.

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilit  conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.